

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



Regolamento per l'attribuzione dei DEP

Differenziali Economici di Professionalità

Comparto Anno 2025 anno DEP 25

(ai sensi dell'Art. 19 CCNL 02/11/2022)

**AZIENDA SANITARIA LOCALE
FROSINONE**

Indice

Differenziali economici professionali	ART. 1
Ripartizione delle risorse disponibili.....	ART. 2
Atti propedeutici alla selezione	ART. 3
Modalità di partecipazione.....	ART. 4
Requisiti di ammissione alla selezione	ART. 5
Criteri di determinazione del punteggio	ART. 6
Formazione delle graduatorie	ART. 7
Procedure di attribuzione dei benefici economici	ART. 8
Accesso agli atti di selezione	ART. 9
Norma finale.....	ART. 10

ART. 1 – Differenziali economici professionali

Il vigente CCNL Comparto Sanità del 2.11.2022, oltre ad aver operato dal 1°gennaio 2023 una revisione del sistema di classificazione del personale con la previsione di cinque aree funzionali di inquadramento, ha introdotto un nuovo regime delle progressioni economiche all'interno delle aree, prevedendo l'attribuzione di "Differenziali Economici di Professionalità" (in seguito DEP), uniformi per area e con esclusione dell'area di elevata qualificazione, superando così la pregressa disciplina delle Progressioni Economiche Orizzontali (c.d. PEO). L'art.19 del CCNL Comparto Sanità del 2.11.2022 disciplina detto nuovo istituto DEP, definendone le modalità di attribuzione basate principalmente sulla valutazione individuale e sull'esperienza professionale. Dette progressioni, in conformità anche alle disposizioni normative dettate dall'art. 52 comma 1 bis del D.Lgs. n.165/2001 e dall'art.23 del D.Lgs. n.150/2009, vengono attribuite in modo selettivo solo ad una quota limitata di dipendenti aventi titolo, in relazione alle competenze professionali, all'esperienza maturata e ai risultati individuali raggiunti rilevati dal sistema di valutazione, entro il limite delle risorse disponibili nel fondo contrattuale dedicato. Le parti definiscono di seguito i requisiti di ammissione ed i criteri di selezione per dare applicazione ai DEP nell'anno corrente, con decorrenza 1° gennaio **2025**.

ART. 2 – Ripartizione delle risorse disponibili

Per stabilire il numero dei differenziali economici possibili, nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo, si calcola il rapporto di incidenza, in termini di spesa, della numerosità del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente all'anno oggetto delle progressioni distinto per area e ruolo.

ART. 3 – Atti propedeutici alla selezione

Individuate le risorse per l'anno di riferimento, l'Amministrazione indice avviso di selezione interna per l'individuazione del personale cui attribuire i differenziali economici in interesse. L'avviso di selezione va pubblicato nell'albo Pretorio e nel sito intranet aziendale ed allo stesso va data la massima diffusione a livello aziendale.

ART. 4 – Modalità di partecipazione

I dipendenti parteciperanno alla procedura selettiva, previo invio della domanda di partecipazione (allegato A) attraverso la posta certificata all'indirizzo protocollo@pec.aslfrosinone.it, o altra procedura telematica messa a disposizione dell'Azienda, sulla base dei requisiti richiesti e dei criteri di selezione esplicitati nel presente documento, autocertificando i periodi di lavoro maturati e le valutazioni di merito richieste, ai sensi e agli effetti dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., con conseguenti sanzioni ai sensi dell'art.76 del D.P.R. citato in caso di falsità negli atti o di dichiarazioni. Ove si riscontrassero falsi dichiarazioni, il candidato verrà automaticamente escluso dalla procedura di selezione.

I dipendenti interessati dovranno inviare la domanda di partecipazione secondo le modalità indicate dall'Amministrazione, entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione del bando. In caso contrario non verranno considerati eventuali servizi prestati né per l'anzianità utile all'ammissione né per la valorizzazione del punteggio legato all'esperienza professionale.

Non saranno ritenute valide altre modalità di compilazione e presentazione delle certificazioni e non saranno valutati servizi che non siano correttamente ed espressamente dichiarati.

ART. 5 – Requisiti di ammissione alla selezione

Sono ammessi a partecipare alla selezione tutti i dipendenti:

- in servizio presso Asl Frosinone alla data del **01 gennaio 2025**, che abbiano maturato almeno tre anni di anzianità di servizio e non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica nel triennio precedente (ovvero permanenza nella medesima ex Categoria e Fascia Economica) con o senza soluzione di continuità, conteggiando anche i periodi a tempo determinato. Saranno conteggiati anche i periodi di servizio presso altre Aziende o Enti del Comparto SSN. Non sono ammessi i dipendenti che nel triennio considerato hanno complessivamente più di 365 giorni di assenza. Sono conteggiate tutte le tipologie di assenza, ad esclusione delle assenze per congedo di maternità e paternità (obbligatorio e facoltativo), malattia, infortunio e prerogative sindacali;
- con assenza nei due anni antecedenti la data del **01/01/2025** di procedimenti disciplinari superiori alla multa (se presente un procedimento disciplinare in corso, il

dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove rientri in posizione utile nella graduatoria, viene sospesa la liquidazione del DEP sino alla chiusura del procedimento).

Si precisa che non è possibile attribuire più di un DEP a ciascun dipendente per singola procedura selettiva.

ART. 6 – Criteri di determinazione del punteggio

Ai fini della stesura della graduatoria, ove il punteggio totale massimo individuale è pari a 100 punti, le parti convengono di fissare che tale punteggio sarà composto da una quota percentuale del 60% relativa alla valutazione (massimo 60 punti) e da una quota del 40% riferita all’esperienza professionale (massimo 40 punti) come di seguito.

1) Valutazione individuale (max 60 punti)

Verranno considerate le valutazioni individuali degli ultimi 3 anni, secondo il sistema aziendale del Documento di Valutazione Individuale.

Verrà effettuata la media aritmetica del punteggio annuale conseguito nel triennio, riparametrato in sessantesimi dato che la valutazione aziendale è su base quaranta, assegnando un punteggio in graduatoria secondo i range individuati nella tabella seguente:

valutazione	punti
33 - 40	60
29 – 32,99	55
25 – 28,99	50
21 – 24,99	45
17 – 20,99	40
13 – 16,99	35
9 – 12,99	30
5 – 8,99	25
1 – 4,99	20

Per il calcolo della media si terrà conto delle seguenti fattispecie:

- se nel triennio non è presente una o più valutazioni annuali, verrà fatta la media aritmetica delle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico. Nel caso di

assenza per gravidanza e per prerogative sindacali, qualora non presente una o più valutazioni nel triennio, verrà assegnato il punteggio corrispondente alla media aziendale per quel periodo;

- qualora in un anno fossero presenti più di una valutazione individuale, verrà considerata la media ponderata tra le valutazioni espresse in relazione al periodo di riferimento;
- se nel triennio il dipendente ha prestato servizio per una o più annualità presso un altro Ente, verrà considerato il punteggio della scheda di valutazione dell'altro ente, riparametrato al sistema di valutazione aziendale in modo da renderlo conforme ai criteri aziendali. Nel caso per parte di anno sia presente una valutazione in questa Azienda, la stessa verrà estesa all'interno anno, senza la necessità di acquisire ulteriori valutazioni presso altri enti;
- I dipendenti trasferiti tramite mobilità presso codesta Azienda, in ossequio al criterio per assegnazione dei DEP che prevede un punteggio pari a 60 punti inerente la media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, dovranno far pervenire alla UOC Sviluppo e Valorizzazione delle Risorse Umane ed alla UOC Controllo di Gestione, entro il termine previsto dal bando, le valutazioni annuali conseguite presso le Aziende di provenienza degli stessi. In assenza di valutazioni l'Ufficio procederà comunque all'ammissione, con riserva, dei candidati sulla base dell'autocertificazione. Se nei successivi 60 giorni non saranno depositate le schede di valutazione non si terrà conto della valutazione autocertificata.

2) Esperienza professionale (max 40 punti)

Verrà considerata l'esperienza professionale maturata, secondo quanto stabilito dall'art.19, comma 4, lett. d) del CCNL comparto sanità 2019-2021, con o senza soluzione di continuità sia a tempo indeterminato che a tempo determinato e a tempo parziale, presso altre Aziende/Enti del Comparto Sanità o presso amministrazioni di comparti diversi ai sensi dell'art. 1 del CCNL 02.11.2022, nel medesimo o corrispondente profilo.

Al fine di dare continuità al percorso di valorizzazione e crescita del personale in servizio, e tenuto conto della fascia in godimento al 31 dicembre **2024** si procederà secondo quanto stabilito nei successivi punti:

- **All'anzianità di profilo professionale** in essere, verrà attribuito un punteggio di 0,10 per ogni anno di servizio prestato nel profilo al 31 dicembre **2024**;
- **All'anzianità nell'inquadramento** in essere (senza tener conto dei cambi di profilo), ed in relazione alla categoria e fascia economica in godimento al 31 dicembre **2024** verrà attribuito un punteggio come da tabella riportata di seguito (punteggio/anno): *es. anno riferimento DEP 2024- D4 al 31/12/24 ma D0 dal 01/01/01 verranno conteggiati 23 anni x 1,1 (D4 fascia in godimento al 31/12/24)*

fascia 0: punti 4,0 x anno
fascia 1: punti 3,8 x anno
fascia 2: punti 2,0 x anno
fascia 3: punti 1,5 x anno

fascia 4: punti 1,1 x anno
fascia 5: punti 0,8 x anno
fascia 6: punti 0,7 x anno

Verranno scomputati i periodi di aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio nonché i periodi di congedo straordinario fruiti ai sensi art. 42 commi 5 e ss. D.Lgs. 151/2001.

- **All'anzianità nel differenziale economico professionale**, ovvero qualora il dipendente abbia ricevuto l'ultimo differenziale economico/progressione economica orizzontale, per un periodo uguale o superiore a 48 mesi a far data dal 1° gennaio **2025**, ad esclusione delle quote di riserva come da art. 19 comma 4 lett. e), verrà attribuito un punteggio pari a 10 punti.

3) Valutazioni a seguito di assunzione del DEP

In considerazione del fatto che tutto il personale concorrerà con le diverse anzianità nella stessa area, al fine di salvaguardare anche il personale di nuova immissione, i candidati, una volta acquisito **il primo DEP**, successivamente verranno valutati come segue:

- **All'anzianità di profilo professionale** in essere, verrà attribuito un punteggio di 0,10 per ogni anno di servizio prestato nel profilo fino al 31 dicembre **2024**
- **All'anzianità di inquadramento** verrà dato 1 punto per ogni anno, a partire dall'acquisizione del **DEP**, così facendo tutto il personale nel tempo si ritroverà a concorrere con la stessa chance.

Come per la precedente selezione anche con il nuovo sistema verranno scomputati i periodi di aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio nonché i periodi di congedo straordinario fruiti ai sensi art. 42 commi 5 e ss. D.Lgs. 151/2001.

I periodi prestati a part-time verranno conteggiati in funzione dell'effettiva prestazione lavorativa.

ART. 7 – Formazione delle graduatorie

Le graduatorie saranno formulate per ruolo ed area di classificazione del personale. Le risorse economiche disponibili alla presente progressione verranno suddivise per ciascuna graduatoria in proporzione al valore unitario del DEP relativo a ciascun raggruppamento e al numero dei soggetti aventi diritto alla partecipazione in ciascuna graduatoria, al fine di garantire un equilibrato numero di progressioni nei diversi raggruppamenti.

Nel limite delle risorse disponibili verrà determinato il numero di passaggi in base alla percentuale prefissata, non garantendo il riconoscimento economico a tutti coloro che sono in graduatoria a parità di punteggio. Non si darà luogo a utilizzazione della graduatoria a seguito di cessazioni dei fruitori in corso d'anno.

La graduatoria ha una vigenza limitata esclusivamente all'anno a cui si riferisce l'attribuzione dei DEP e, in nessun caso, la graduatoria può essere utilizzata negli anni successivi.

Nella stesura della graduatoria, in caso di parità di punteggio complessivo, si applicano nell'ordine i seguenti criteri di priorità:

- personale che abbia conseguito un minor numero di progressioni economiche alla data del **31 dicembre 2024**;
- personale con il maggior numero di anni di permanenza nella fascia economica in godimento al **31 dicembre 2024**;

Subordinatamente, in situazioni di ulteriore parità di punteggio complessivo, sarà data la precedenza al personale con maggiore anzianità nel profilo di servizio presso questa Azienda e, se non sufficiente come criterio, si darà priorità al dipendente con maggiore età anagrafica (data di nascita).

Una volta stilata la graduatoria, viene assicurata (entro la quota parte pari al 10% delle risorse) l'attribuzione di DEP secondo le seguenti priorità nell'ordine, al personale che abbia maturato:

- almeno 10 anni (in riferimento al **1° gennaio 2025**) di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area, senza aver mai conseguito progressioni economiche.

- almeno 20 anni (in riferimento al 1° gennaio **2025**) di esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area, e che, durante tale periodo, abbia conseguito massimo 2 progressioni economiche.

ART. 8 – Procedure di attribuzione dei benefici economici

Al personale utilmente collocato in graduatoria è attribuita, con atto del Direttore Generale, a far data dal 1° gennaio dell'anno oggetto della progressione, il differenziale economico professionale per cui ha concorso.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli in merito alle autocertificazioni dichiarate nelle domande di partecipazione, e in caso di discordanza tra le dichiarazioni precedentemente rese e i dati ufficiali in possesso dell'Amministrazione, il dipendente verrà automaticamente escluso dalla graduatoria e incorrerà nelle sanzioni di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di falsità negli atti o di dichiarazioni mendaci.

ART. 9 – Accesso agli atti di selezione

L'accesso agli atti della valutazione selettiva ha luogo con le procedure di cui agli artt. 22 e segg. della legge n. 241/90 ed è consentito, limitatamente ai dipendenti aventi titolo, al termine del relativo procedimento e, comunque, non prima dell'approvazione della graduatoria.

Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico.

ART. 10 – Norma finale

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al CCNL vigente e ad ogni altra normativa riguardante la materia.